

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Giampiero Borraccia rei.
Giudice dr. Francesco Bagnai
Giudice dr. Francesca Sbrana

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal presidente relatore dr. Giampiero Borraccia
Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

██████████ nato in ██████████ il ██████████ res. in
via ██████████ - libero
- difeso dall'avv. di fiducia Maria Cristina Masetti del foro di
Firenze con studio in via Francesco Valori, 2 Firenze

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 48 e 374 bis c.p. perché, ingannando
l'avv. ██████████ - suo difensore nel procedimento penale
n. 2838/16 RGNR mod. 21 - facendogli pervenire un contratto
di lavoro stipulato con la carrozzeria "██████████ s.a.s. di ██████████
██████████" falsificato nel prospetto degli orari di lavoro da
rispettarsi nella fascia oraria pomeridiana, invero mai
regolamentati, nonché confermandogli l'esistenza di detto
impiego secondo tali orari, induceva il predetto difensore a
dichiarare falsamente rapporti di lavoro secondo le modalità
inesistenti nell'istanza di autorizzazione presentata al Tribunale
di Firenze (I sezione penale in composizione monocratica)
affinché l'██████████ venisse autorizzato ad allontanarsi dal luogo
degli arresti domiciliari per lo svolgimento di detta attività
lavorativa, istanza alla quale veniva allegato il predetto
documento contraffatto.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Commesso in Firenze il 9.3.2016.

N° 431 Reg.Sent

N° 2020/003997 Reg.Gen. App

N° 2016/005719 N.R.

SENTENZA

In data 31/01/2023

N°.....Camp.Pen

li,
Trasmesso estrailo sentenza
alla Procura Gcn. Sede e Questura
di .

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex art. 15 e 27 Reg. per l'esecuz C p.p.

Il Cancelliere

li,
Falle schede e comunicazione
elellorale

Il Cancelliere

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 08.06.2020.

CONCLUSIONIDELLE PARTI

- II P.G. chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
- II Difensore si riporta ai motivi di appello ed insiste nelle relative conclusioni e deposita procura speciale con consenso alla sostituzione della pena detentiva ex art. 53 I. n. 689/81.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 08.06.2020 [REDACTED] veniva condannato in sede di rito ordinario alla pena di anni uno di reclusione per il reato in epigrafe previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.
2. II Tribunale motivava la propria decisione sulla base degli atti dell'istruttoria dibattimentale dai quali emergeva che nel marzo del 2016 il precedente difensore dell'imputato, allora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, aveva presentato due istanze con la quale si chiedeva di autorizzare il proprio assistito a svolgere attività lavorativa presso l'autocarrozzeria [REDACTED], dove risultava già assunto. Alle predette istanze aveva allegato la copia del contratto a tempo determinato, fornitagli dall'imputato, dove era indicato l'orario lavorativo di 20 ore settimanali articolate dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, con un'annotazione in penna indicante anche un'attività pomeridiana per la giornata del lunedì (ore 18.30). L'allora difensore dell'imputato aveva notato l'annotazione a penna e la discrepanza rispetto al monte ore, ma era stato rassicurato dal proprio assistito circa l'estrema flessibilità del proprio orario lavorativo, come confermatogli anche dal titolare della carrozzeria. Dopo due rigetti dell'istanza da parte del giudice, il Tribunale del Riesame aveva autorizzato l'imputato allo svolgimento di tale attività lavorativa mattutina.
3. Rilevava il Tribunale che sia dall'originale del contratto di lavoro, sia dalle deposizioni del titolare della carrozzeria e del proprio consulente del lavoro, emergeva come l'annotazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa nelle ore pomeridiane non fosse presente sul documento originale e non fosse stata da loro autorizzata. L'imputato, rendendo dichiarazioni spontanee, aveva poi ammesso di aver aggiunto l'annotazione a penna, avendo necessità di svolgere attività lavorativa anche nel pomeriggio, circostanza rispetto alla quale il datore di lavoro aveva dato la propria disponibilità.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore deducendo quali motivi di impugnazione: la mancanza della prova in merito alla pena responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto; la configurazione dell'ipotesi del falso grossolano; la riqualificazione del reato di cui all'art. 374 bis c.p. nell'ipotesi delittuoso ex art. 485 c.p. (non più prevista dalla legge come reato); l'eccessività della pena inflitta, per mancata esclusione della recidiva; il

mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva.

Chiedeva pertanto: l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; l'assoluzione dell'imputato per la configurazione dell'ipotesi del falso grossolano; l'assoluzione dell'imputato previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 485 c.p., non essendo quest'ultimo più previsto dalla legge come reato; la riduzione della pena inflitta, previa esclusione della recidiva contestata e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato e pertanto non può essere accolto.
2. Assume anzitutto la difesa che la norma contestata punisce solo il falso ideologico, mentre nel caso di specie, per ammissione dell'imputato, è stato lui stesso a modificare il contratto, peraltro d'accordo col datore di lavoro, per cui si tratterebbe al più di un falso materiale non punito dall'art. 374 bis c.p. La tesi non è condivisibile poiché come ha chiarito la Corte di Cassazione la norma richiede *«soltanto che qualcuno abbia dichiarato, in un atto destinato all'autorità giudiziaria, una condizione, qualità personale, un trattamento terapeutico, un rapporto di lavoro in essere o da instaurare, in modo inveridico. Ciò prescinde dalla circostanza che l'atto destinato all'autorità giudiziaria sia materialmente vero o falso. L'atto è infatti soltanto lo strumento attraverso il quale la dichiarazione ideologicamente difforme dalla realtà viene veicolata di fronte al giudice, giacché l'incriminazione ex art. 374-bis cod. pen. si appunta sulla dichiarazione mendace in sé, quale che sia lo strumento attraverso cui essa viene presentata al magistrato. Deve pertanto aversi riguardo, ai fini della configurabilità del reato in esame, non all'autenticità materiale dell'atto ma all'inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dell'atto stesso ad adempiere alla funzione probatoria alla quale è preordinato»* (così in motivazione Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23547 del 26/04/2016 Ud. - dep.. 07/06/2016).

Sostiene poi la difesa che l'imputato ha agito in buon fede ed in armonia con le quanto concordato con il datore di lavoro e rispondente alle esigenze aziendali di flessibilità degli orari di lavoro. Peraltro la mancata indicazione di una precisa fascia oraria non modificava il monte orario settimanale di 20 ore, chiaramente desumibile dal contratto.

Il datore di lavoro, teste [REDACTED], ha affermato che il contratto concordato era quello senza la modifica di orario ed ha precisato che non rientrava nella prassi fare tale modifica, mentre una variazione dell'orario poteva esserci in via eccezionale per esigenze particolari del lavoratore che veniva autorizzato in tal senso.

Appare dunque pacifico che tale modifica (consistente nell'aggiunta della dizione "18,30" nella tabella oraria in corrispondenza del lunedì pomeriggio) non è stata autorizzata dal [REDACTED], il quale ha ribadito che il lavoro si svolgeva solo di mattina.

Può escludersi dunque la buona fede dell'imputato che aveva l'onere di chiedere eventuali modifiche in deroga al datore di lavoro e, in costanza di misura cautelare, all'autorità giudiziaria procedente.

Così confezionato il contratto di lavoro dava adito alla interpretazione che nel pomeriggio del lunedì l'imputato fosse autorizzato in via permanente ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere l'attività lavorativa fino alle ore 18.30

Non può pertanto neppure accogliersi la tesi difensiva del falso grossolano poiché nel compilare uno spazio comunque vuoto della tabella oraria la modifica era compatibile con il monte orario di 20 ore, che era stato indicato sul contratto proprio per ribadire che l'orario poteva essere modificato per esigenze aziendali ma non potevano essere superate le 20 ore settimanali.

L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a svolgere l'attività lavorativa secondo quel prospetto orario alterato comportava dunque la possibilità che la persona sottoposta a misura, nel rispetto del monte orario settimanale, potesse allontanarsi dall'abitazione ogni lunedì pomeriggio in via permanente a prescindere da concreti accordi con il datore di lavoro, facendo venire quella funzione probatoria cui l'atto era preordinato.

3. Sostiene inoltre la difesa che il fatto debba qualificarsi come falsità materiale in scrittura privata ex art. 485 c.p., fattispecie ormai depenalizzata. La tesi non è condivisibile poiché al più *«sussiste un concorso formale tra il reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen., e quello di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, di cui all'art. 374 bis cod. pen., nell'ipotesi in cui la falsa attestazione di qualità e condizioni personali inesistenti, da produrre come prova in un procedimento dinanzi all'A.G., venga realizzata mediante l'abusivo riempimento di un foglio già sottoscritto da un terzo, autore solo apparente dell'attestazione»*. (Cass Sez. 6, Sentenza n. 35318 del 02/05/2013 Ud. - dep. 22/08/2013, Rv. 257082).
4. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio ritiene la Corte che i precedenti penali denotano una spiccata insofferenza nei confronti dell'autorità (reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale) e il mancato rispetto delle regole (rifiuto di fornire le generalità) sicché la volontà di eludere i controlli della polizia giudiziaria mediante la falsificazione degli orari di lavoro è indice di una maggiore pericolosità sociale di soggetto che vuole agire al di fuori dalle regole.

Analoghe ragioni inducono a ritenere fondatamente (ex art. 58 comma ■ ultima parte) che l'imputato non rispetterebbe le prescrizioni imposte con una eventuale sanzione sostitutiva che pertanto va negata.

Non vi sono ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche con criteri di prevalenza: si tratta di soggetto non più giovanissimo e il prospettato aspetto collaborativo non si inquadra univocamente nella prospettiva della resipiscenza considerata l'evidenza della prova a suo carico.

La pena, dunque, già individuata nel minimo edittale, non risulta suscettibile di ulteriore mitigazione.



S. Per tali motivi l'appello non può essere accolto con conseguente conferma della sentenza di primo grado ed addebito all'imputato delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte,
letti ed applicati gli articoli 592 e 605 c.p.p.
conferma la sentenza in data 08/06/2020 del Tribunale di Firenze in
composizione monocratica, appellata nell'interesse di [REDACTED] che
condanna al pagamento delle spese della presente fase di giudizio.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito dei motivi della sentenza.
Firenze, 31/01/2023

IIPresidente estensore
dr. Giampiero Borraccia

IICancelliere

Depositato in Cancelleria
il 05/02/2023
a
Galella
RE